



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio III

| 05/05/2026

| 0017066

[01.19.07/18/2020]

Allegato Utente 1 (A01)

PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE AI SENSI DELL'ART. 12 D. LGS. 42/2004, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO PER I BENI APPARTENENTI AGLI ENTI ECCLESIASTICI

A. INDICAZIONI GENERALI

PREMESSE

Relativamente alle richieste di Verifica dell'Interesse Culturale (VIC) dei **beni immobili** di proprietà **degli enti ecclesiastici**, è opportuno richiamare alcuni punti fissati nell'accordo firmato l'8 marzo 2005 e le relative circolari esplicative emanate dal MiBAC (oggi MIC) e dalla CEI.

Motivo dell'accordo

L'obiettivo dell'accordo è adattare le procedure affinché siano rispettose delle caratteristiche degli Enti e dell'ordinamento canonico, per semplificare, per quanto possibile, le procedure, e per conformarsi alle disposizioni dell'Intesa del 26 gennaio 2005 e, in particolare, al decreto ministeriale del 25 gennaio 2005, che stabiliva i criteri e le modalità per la VIC dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Chi richiede la Verifica dell'Interesse?

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Es.: Diocesi, Parrocchie, Confraternite, CISM – USMI / ISTITUTI SECOLARI etc.) rientrano tra le Persone giuridiche private senza fine di lucro. Pertanto è il legale rappresentante dell'ente proprietario dell'immobile che richiede la Verifica.

Efficienza e rispetto dei termini

L'Accordo è finalizzato a garantire la speditezza e l'efficienza del procedimento amministrativo: esso intende rendere possibile lo **scrupoloso rispetto dei termini del procedimento** di verifica, perché possa concludersi entro i termini previsti dall'art. 12 comma 10 bis del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni.

Accordi regionali

Per dare piena attuazione all'accordo nazionale, sono stati siglati accordi su base regionale. Ogni accordo stabilisce: **quantità, criteri di priorità e periodicità dell'invio delle richieste da parte dell'Incaricato regionale di ogni Regione Ecclesiastica.**

Procedura per la presentazione delle istanze VIC

Le richieste di VIC debbono essere presentate attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dall'Accordo MiBAC-CEI dell'8 marzo 2005 e dalle relative circolari esplicative.

1. **Avvio della Richiesta (Ente proprietario):** Il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto proprietario del bene immobile, intenzionato a chiedere la VIC, deve prendere contatto con il **responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici della**



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio III

diocesi nel cui territorio insiste il bene. Questo definisce il **riferimento territoriale obbligatorio** per l'istruttoria.

2. **Ruolo del Responsabile Diocesano:** Il responsabile diocesano raccoglie e verifica i dati, li inserisce nel software predisposto dall'Ufficio Nazionale della CEI (VIC-WEB), e si assicura che la scheda sia **firmata dal legale rappresentate dell'Ente proprietario**. Le pratiche complete devono essere inviate, tramite VIC-WEB, dal responsabile diocesano all'**Incaricato Regionale per i beni culturali ecclesiastici**.
3. **Ruolo dell'Incaricato Regionale:** L'Incaricato Regionale (IR), in quanto referente a livello di Regione Ecclesiastica, provvede all'inoltro della documentazione esclusivamente in formato elettronico tramite VIC-WEB, alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio* capoluogo di regione e alla *Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio* competente per territorio, agendo come tramite unico.
L'incaricato regionale procede all'invio delle pratiche secondo le quantità, criteri di priorità e periodicità dell'invio delle richieste fissate dall'accordo regionale.
Una volta terminato l'inserimento delle richieste sul sistema, dovrà spedire, tramite PEC alle due Soprintendenze suddette, la richiesta di avvio del procedimento, corredata dall'elenco delle pratiche inserite.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio III

B. INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Proprietà

Per garantire il corretto flusso delle comunicazioni formali è necessario indicare i dati corretti e aggiornati del proprietario, detentore o possessore, l'indirizzo/recapito ufficiale o pec del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente possieda più unità immobiliari all'interno dello stesso immobile si raccomanda di procedere alla VIC complessiva di tutte le unità immobiliari, al fine di definire in un unico procedimento la verifica richiesta.

Per i complessi monumentali costituiti da più elementi architettonici e funzionali tra loro integrati, (a titolo di esemplificativo non esaustivo, composti da chiesa, canonica, terreni circostanti ecc.) la richiesta di verifica dell'interesse culturale deve essere presentata in forma unitaria, poiché la valutazione di tutela deve considerare il bene nel suo complesso e le relazioni storico-architettoniche tra le parti, che non possono essere oggetto di giudizio separato senza compromettere la corretta analisi del valore culturale.

Non è invece necessario sottoporre obbligatoriamente a VIC eventuali edifici o terreni confinanti, ma non appartenenti allo stesso complesso architettonico.

2. Toponomastica/Localizzazione

Ai fini della richiesta di VIC è necessario indicare con la massima precisione la localizzazione dell'immobile. In presenza di toponomastica, deve essere specificata la denominazione della via e l'ingresso principale. Qualora l'immobile abbia più ingressi inserire nell'apposito campo del sistema Beni Tutelati solo l'indirizzo dell'ingresso principale. Ulteriori informazioni riferite all'immobile/immobili potranno essere specificati nella relazione descrittiva. In assenza del numero civico, si può fare riferimento alla progressiva chilometrica della strada. Qualora manchino indicazioni toponomastiche, è indispensabile fornire una descrizione viaria approssimativa e indicare le coordinate geografiche del punto esatto in cui si localizza l'immobile, al fine di assicurare un'identificazione univoca necessaria all'istruttoria. La Soprintendenza deve infatti poter individuare senza ambiguità il luogo esatto su cui svolgere l'istruttoria tecnico-amministrativa, effettuare eventuali sopralluoghi e confrontare la posizione con le banche dati ufficiali.

3. Dati catastali

I dati catastali devono essere aggiornati allo stato di fatto della presentazione dell'istanza.

Il campo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, con indicazione di foglio catastale, particella ed eventuali subalterni. Nella sezione "Altra documentazione" (o eventualmente nella sezione "Doc. fotografica e planimetrica") devono essere inserite le visure catastali, aggiornate e correttamente intestate. Si rappresenta la necessità di verificare scrupolosamente questo aspetto, per mettere in grado gli uffici ministeriali di emanare provvedimenti contenenti dati corretti ed evitare successive rettifiche, dispendiose in termini di tempo sia per il richiedente sia per l'Amministrazione.

4. Documentazione fotografica e grafica

La documentazione fotografica deve essere esaustiva e riguardare sia le parti esterne sia gli spazi interni più rappresentativi dell'immobile, oltre agli eventuali spazi esterni di pertinenza.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio III

Nonostante l'art. 2 dell'Accordo MiBAC-CEI dell'8 marzo 2005 preveda, esclusivamente per quanto concerne il procedimento di VIC degli edifici di culto, la documentazione fotografica limitata a due scatti (uno per l'interno e uno per l'esterno), è, tuttavia, importante che le fotografie documentino la spazialità complessiva degli ambienti, ed eventuali componenti di pregio dell'immobile (a titolo di esemplificativo non esaustivo, elementi costruttivi, pavimentazioni e soffitti, infissi, apparati decorativi, strutture di copertura, altari, ecc.).

Non devono essere tralasciati dettagli significativi per la comprensione e l'inquadramento storico artistico del bene sia che siano rappresentativi del contesto urbano/paesaggistico in cui il bene si inserisce, sia che siano dettagli architettonici e apparati decorativi come capitelli, dipinti murali, edicole votive, epigrafi, targhe, iscrizioni, ecc..

Altresì si raccomanda di non inserire fotografie di ambienti privi di rilevanza ai fini della VIC, quali ripostigli o simili, o foto di dettaglio che mostrano solo il mobilio e non la spazialità degli ambienti, o servizi igienici, nel caso non abbiano rilevanza sotto il profilo architettonico o decorativo.

In caso di verifica della singola unità immobiliare, ad esempio un appartamento, dovrà essere documentato tramite fotografie anche l'immobile di appartenenza nella sua interezza, con riprese fotografiche della facciata principale e degli elementi caratterizzanti gli spazi comuni (portone, androne di ingresso, vano scala, ecc.).

È indispensabile che le fotografie abbiano una risoluzione adeguata alla lettura; si eviti sempre la ripresa di persone. In caso di situazioni di particolare complessità potrà risultare utile allegare una planimetria con i punti di scatto delle riprese fotografiche.

5. Descrizione storica

Il campo "Descrizione storica" del sito Beni Tutelati prevede esclusivamente l'inserimento di testo scritto. Il testo, di lunghezza commisurata alla complessità del bene, deve essere inserito nell'apposita sezione. Eventuali ulteriori descrizioni correlate con immagini o riferimenti documentali (a titolo esemplificativo non esaustivo, estratti di mappe storiche, archivistiche, bibliografiche, ecc.) potranno essere inserite come documentazione allegata alla scheda, nella sezione "Doc. fotografica e planimetrica" o nella sezione "Altra documentazione".

La descrizione deve individuare, dove possibile, le fasi cronologiche riguardanti le principali trasformazioni dell'immobile dalla sua origine al momento in cui si avvia la VIC, anche nel caso di una completa ricostruzione dell'edificio stesso.

È necessario completare la documentazione inserendo la bibliografia a disposizione o, almeno, l'elenco delle fonti consultate, scritte o orali. Si chiede, infine, di verificare la presenza di schedature esistenti (CEI, ICCD).

6. Descrizione morfologica

Il campo "Descrizione morfologica" del sito Beni Tutelati prevede esclusivamente l'inserimento di testo scritto. La descrizione dell'immobile costituisce un elemento fondamentale ai fini della verifica dell'interesse culturale, in quanto consente di comprendere con precisione le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive del bene, la sua articolazione spaziale e volumetrica, nonché il suo stato di conservazione. Tale descrizione è indispensabile per valutare correttamente l'origine, l'evoluzione storica e il valore culturale del manufatto.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio III

La descrizione sarà più chiara e immediatamente comprensibile se corredata, ove possibile, da disegni: si ritiene indispensabile documentare il bene almeno con le planimetrie di ogni livello di sviluppo in alzato. È possibile e auspicabile allegare planimetrie nella sezione “Doc. fotografica e planimetrica” o nella sezione “Altra documentazione”.

Se non si dispone di un rilievo architettonico in scala, è sufficiente una planimetria catastale, purché sia corrispondente allo stato dei luoghi al momento in cui si avvia la VIC.

Ai fini della Verifica dell’interesse culturale dell’immobile, il richiedente indica inoltre la presenza di eventuali beni pertinenziali.

A tal fine si rappresenta che per beni pertinenziali si devono intendere quelli integrati nell’edificio quali, stemmi, lapidi, tabernacoli e acquasantiere, altari, balaustre, pulpiti, cibori, organi, fonti battesimali. Per tutti questi si ritiene necessario che venga fornita una dettagliata descrizione e relativa documentazione fotografica (nel campo “Documentazione fotografica e grafica”) in modo tale che gli stessi beni possano essere verificati contestualmente all’immobile e ricompresi nello stesso decreto di tutela.

Resta inteso che tutti i beni mobili sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004. In vigore di tale tutela, gli stessi beni non possono essere restaurati, smembrati o alienati senza la preventiva autorizzazione di competenza degli istituti periferici del Ministero.

La Dirigente del Servizio III
Arch. Cristina Bartolini

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fabrizio MAGANI